



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

---

# **Consultazione sull'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali**

## **Rapporto sui risultati**

---

Berna, 4 maggio 2020

## **1 Situazione iniziale**

Le condizioni d'ammissione alle scuole universitarie svizzere sono disciplinate dalla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Agli articoli 23-25 sono definite le condizioni d'ammissione alle scuole universitarie (SU), alle alte scuole pedagogiche (ASP) e alle scuole universitarie professionali (SUP). L'articolo 73 LPSU enuncia inoltre una serie di disposizioni che reggono l'ammissione alle SUP in via provvisoria. L'articolo riprende le disposizioni della legge sulle scuole universitarie professionali, non più in vigore, e garantisce così il mantenimento delle condizioni d'ammissione precedenti. Queste condizioni valgono fino a quando il Consiglio delle scuole universitarie non si avvale della sua competenza di specificarle per i singoli settori di studio (art. 25 cpv. 2 LPSU).

L'avamprogetto è stato elaborato conformemente all'articolo 12 capoverso 3 lettera a cifra 1 LPSU e all'articolo 2 capoverso 2 lettera b cifra 1 della convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU), che attribuiscono al Consiglio delle scuole universitarie la competenza di emanare prescrizioni sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse.

Il progetto in esame è stato elaborato tenendo conto delle disposizioni esistenti, ossia degli articoli 25 e 73 LPSU, dell'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 sull'ammissione agli studi nelle scuole universitarie professionali, nonché dei profili specifici dei settori della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS) e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Conformemente al mandato del Consiglio delle scuole universitarie, il gruppo di lavoro ha analizzato come trasporre le disposizioni transitorie sull'ammissione alle SUP in un'ordinanza. Il mandato del gruppo di lavoro non implicava alcuna modifica materiale dei percorsi d'ammissione in vigore. Non sono stati quindi abrogati percorsi d'ammissione vigenti né aggiunti percorsi nuovi. Il gruppo di lavoro ha inoltre dovuto cercare eventuali incompatibilità tra le disposizioni d'ammissione e l'articolo 25 LPSU e, se del caso, proporre eventuali soluzioni al Consiglio delle scuole universitarie. Il progetto di ordinanza disciplina i requisiti d'ammissione per tutti i campi di studio ad eccezione della sanità.

Il Consiglio delle scuole universitarie ha incaricato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) di svolgere consultazione presso le cerchie interessate.

La procedura è stata avviata il 13 gennaio 2020 e si è conclusa il 17 aprile 2020.

## **2 Partecipazione all'indagine conoscitiva**

Sono state invitate a esprimere il proprio parere le seguenti organizzazioni e istituzioni del settore della formazione, della politica scientifica e del mondo del lavoro:

- Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS)
- Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)
- Consiglio svizzero della scienza (CSS)
- Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF)
- Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities)
- Consiglio svizzero di accreditamento (CSA)
- Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ)
- Unione svizzera degli e delle universitari-e (USU)
- actionuni il collegio intermedio accademico svizzero
- Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere (swissfaculty)
- Organizzazione mantello dei diplomati SUP (FH-Svizzera)
- Accademie svizzere delle scienze

- Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP)
- Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)
- Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
- Formazione universitaria a distanza Svizzera (FernUni)
- Commissione svizzera di maturità (CSM)
- Commissione federale di maturità professionale (CFMP)
- Educazione Privata Svizzera (EPS)
- Association of Accredited Private Universities in Switzerland (AAPU)
- Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Travail.Suisse
- Gruppo di coordinamento Formazione professionale 2030

Si sono espresse sul progetto 27 organizzazioni e istituzioni, tra cui le seguenti nove organizzazioni non interpellate ufficialmente:

- Conferenza Svizzera delle Scuole Specializzate Superiori (Conferenza SSS)
- Verband Berufsbildender Schulen Schweiz (VBSS)
- Società svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
- Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica (Swissmem)
- Federazione svizzera delle Scuole Private (FSSP)
- Association of Management Schools Switzerland (AMS, Associazione svizzera delle scuole universitarie professionali di diritto pubblico, economia e servizi)
- Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
- Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale (SASSA)
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

I pareri sono consultabili sul sito della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU): [www.shk.ch](http://www.shk.ch).

### **3 Pareri**

#### **3.1 Sintesi**

Dalle organizzazioni e istituzioni invitate all'indagine conoscitiva sono pervenuti 18 pareri, a cui si sono aggiunti nove pareri inoltrati da organizzazioni non ufficialmente interpellate.

I partecipanti accolgono favorevolmente l'approccio adottato e il progetto in questione, che integra le disposizioni provvisorie della LPSU in un'ordinanza e riunisce in un unico testo le disposizioni attualmente vigenti per l'ammissione ai vari campi specifici.

La maggior parte dei partecipanti approva il testo normativo, pur proponendo qua e là di modificare, integrare o cancellare alcuni articoli. Alcuni vorrebbero che i diplomi della formazione professionale superiore fossero esplicitamente menzionati nell'ordinanza come titoli che danno accesso alle SUP.

*La CDPE, il FNS e il Consiglio dei PF* si sono astenuti e *UniDistance* non ha osservazioni al riguardo.

#### **3.2 Osservazioni generali**

*swissfaculty* sostiene il progetto e approva la trasposizione delle attuali regole d'ammissione provvisorie in un'ordinanza.

CSM è d'accordo sia sul contenuto sia sulla procedura. Il regolamento proposto è in linea con l'attuale prassi, anche se i punti attualmente in sospeso per le professioni sanitarie saranno risolti in un secondo tempo.

FHNW constata che è stato possibile riunire i regolamenti d'ammissione, sparsi in una grande varietà di normative, in modo conciso e senza doverne adattare il contenuto.

La *Presidenza del CSA* è d'accordo di trasporre le attuali regole d'ammissione provvisorie in un progetto di ordinanza e di commissionare a *swissuniversities* l'elaborazione di una proposta per l'ammissione agli studi SUP nel campo specifico della sanità. Anche AAQ condivide questo parere.

*Travail.Suisse* condivide la proposta di trasporre l'attuale regolamento d'ammissione provvisorio in un'ordinanza.

SASSA è sostanzialmente d'accordo di trasporre in un'ordinanza le disposizioni della LPSU sull'ammissione alle SUP. L'organizzazione approva inoltre, conformemente al mandato del Consiglio delle scuole universitarie, di non modificare i percorsi d'ammissione esistenti.

USS fa notare che il progetto riprende le disposizioni esistenti senza modificare materialmente i percorsi d'ammissione esistenti. L'organizzazione prende atto del mandato conferito a *swissuniversities* di proporre nuove condizioni d'ammissione per il campo specifico della sanità tenendo conto delle esigenze specifiche del settore e rispettando il requisito della LPSU secondo cui per l'ammissione agli studi è richiesta un'esperienza lavorativa di un anno e del fatto che le disposizioni transitorie della LPSU continuino a essere applicate fino alla definizione di nuove modalità conformi. Quanto all'esperimento pilota d'ammissione ai cicli di formazione MINT SUP per contrastare la carenza di personale qualificato, USS ritiene che si debbano attendere i risultati della valutazione dei cicli pilota svolti nel periodo 2015–2019 prima di decidere che seguito dare a questa modalità d'ammissione. USS vorrebbe che questo tema sia analizzato in modo approfondito dato che questa pratica è contraria al principio d'ammissione alle SUP. L'impatto non trascurabile che i profili e gli studenti delle SUP hanno sulla coerenza e la permeabilità del sistema formativo non può essere garantito con eccezioni durevoli.

SUFMS approva il progetto di trasporre le disposizioni transitorie della LPSU in un'ordinanza. È lecito chiedersi, tuttavia, se l'elenco dei campi specifici di cui all'articolo 1 capoverso 1 sia da intendersi in senso conclusivo. SUFMS chiede di aggiungervi il campo specifico dello sport (in base alla classificazione ufficiale dei settori di studio dell'Ufficio federale di statistica). Per quanto riguarda la sezione 2, l'ammissione a un bachelor SUP nel campo specifico dello sport rientra molto probabilmente nei campi specifici elencati all'articolo 2 capoverso 2. Nelle sezioni 3 e 4 occorre esaminare dove e come integrarvi lo sport.

Conferenza SSS, VBSS e PBS citano il passaggio del rapporto esplicativo che tratta il punto d'intersezione tra le SUP e la formazione professionale superiore (FPS): *«Nei testi normativi vigenti le transizioni all'interno del settore terziario – dalla formazione professionale superiore (FPS) alle scuole universitarie professionali (SUP) – sono disciplinate soltanto parzialmente. Per promuovere la permeabilità tra FPS e SUP, swissuniversities ha pertanto precisato nelle suddette buone pratiche – d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro – anche le modalità d'accesso agli studi di livello bachelor delle SUP per i titolari di un diploma di FPS. Ai fini di un'attuazione uniforme delle condizioni d'ammissione da parte delle SUP, l'importanza e il valore di queste buone pratiche sono e rimangono indiscussi»*. Per Conferenza SSS, VBSS e PBS è importante che in via di principio e in generale almeno i diplomi delle scuole specializzate superiori diano libero accesso – cioè senza esami – agli studi di bachelor delle SUP. Questa disposizione andrebbe iscritta esplicitamente nella presente ordinanza sull'ammissione e non dovrebbe semplicemente figurare nelle linee guida, non vincolanti, sulle buone pratiche. In tali «buone pratiche» la regola secondo cui possono essere riconosciuti fino a 90 ECTS per le prestazioni formative e pratiche svolte nella formazione professionale superiore non sembra più tener conto delle attuali capacità e competenze dei diplomati di SSS (QNQ 6). È quindi necessario aggiornare le linee guida facendo in modo che possa essere riconosciuto un maggior numero di ECTS soprattutto se l'indirizzo SUP scelto è identico o affine al titolo SSS.

Per *PBS* la regolamentazione sull'ammissione alle SUP ha un impatto diretto sull'intero sistema di formazione terziaria e soprattutto sulle scuole specializzate superiori. Le altre norme che disciplinano l'ammissione a un ciclo di formazione SUP sono adeguate (con e senza esami d'ammissione nonché integrate, a seconda del campo specifico, da ulteriori requisiti d'ammissione).

Poiché l'ordinanza non propone modifiche materiali, *economiesuisse* non ha per il momento nulla da obiettare. Nel corso dei prossimi lavori di base bisognerà tuttavia chiarire le questioni dell'esperienza lavorativa richiesta e delle candidature «*sur dossier*». Non bisogna dimenticare che i requisiti d'ammissione sono uno degli elementi chiave in grado di influire sul profilo delle università. Anche se l'ordinanza non disciplina i cosiddetti PiBS (cicli bachelor con pratica integrata), *economiesuisse* fa notare che sono un prezioso complemento all'offerta di formazione superiore proprio nel settore MINT, dove possono contribuire a contrastare la carenza di personale qualificato.

*SS/C* approva l'ordinanza in via di principio, anche se alcuni aspetti devono ancora essere concretizzati. L'ordinanza in oggetto riguarda solo i requisiti d'ammissione per titolari di una formazione professionale di base. Bisogna però differenziare le condizioni d'ammissione per i diplomati della formazione professionale superiore. Sarebbe auspicabile un accesso semplificato (p. es. senza esame d'ammissione) perché aumenterebbe la permeabilità tra i settori terziari A e B. *SS/C* ritiene troppo vago il riferimento alle spiegazioni.

Per *swissmem* la permeabilità tra FPS e SUP è un presupposto fondamentale per garantire la formazione di personale qualificato in funzione delle esigenze del settore MEM. Secondo l'organizzazione i percorsi d'accesso ai cicli di bachelor delle SUP sono fondamentalmente adeguati. Ha senso unire i regolamenti di diversi atti normativi. *swissmem* approva che non siano state apportate modifiche materiali. Il documento sulle buone pratiche elaborato da *swissuniversities* in collaborazione con la SEFRI e le organizzazioni del mondo del lavoro è uno strumento prezioso per la gestione delle ammissioni, che consente un'attuazione coerente pur mantenendo la necessaria flessibilità. *swissmem* approva che il rapporto esplicativo rimandi al documento sulle buone pratiche perché ciò permette di svilupparlo congiuntamente senza per questo dover adeguare l'ordinanza. Per le professioni tecniche la modalità «*sur dossier*» non rappresenta certo il percorso d'ammissione centrale, ma è importante per poter soddisfare la crescente domanda di specialisti in modo flessibile e in linea con le esigenze del momento. Benché l'ammissione «*sur dossier*» non sia esplicitamente disciplinata nell'ordinanza, *swissmem* ci tiene che per le professioni tecniche continui a essere possibile.

Per *CSS* l'ordinanza rappresenta un passo importante per disciplinare l'accesso alla formazione superiore in modo trasparente e comprensibile per tutti. Preservare il profilo delle SUP è di fondamentale importanza. Nel contempo il progetto di ordinanza fa capire quanto siano diverse la situazione e le pratiche nei diversi campi specifici. Per *CSS* è positivo che l'attuale prassi d'ammissione differenziata sia stata ripresa. Va inoltre sottolineato che anche le istituzioni possono posizionarsi in modo diverso. *CSS* è convinta che le differenze dei campi specifici e degli istituti siano una componente centrale del panorama SUP. Per preservare questa molteplicità *CSS* avverte che, in generale, le iniziative di armonizzazione devono essere attuate con cautela e moderazione. Le particolarità dei campi specifici vanno disciplinate secondo le rispettive esigenze. Per evitare un'iperregolamentazione è importante che al di sotto del livello di ordinanza sia ancora possibile effettuare precisazioni. Occorre inoltre mantenere la necessaria agilità per rispondere a eventuali cambiamenti sul fronte delle esigenze. In certi campi specifici la significativa percentuale di persone ammesse con un diverso titolo d'accesso svizzero – cioè non con la maturità professionale, specializzata o liceale – depone a favore dell'importanza della modalità «*sur dossier*», che potrebbe addirittura aumentare in termini d'importanza. Nel contesto della digitalizzazione le biografie formative stanno diventando più eterogenee e con la carenza di forza lavoro qualificata cresce la domanda di qualificazione terziaria degli adulti. Nelle spiegazioni occorre pertanto specificare che le SUP continueranno a decidere autonomamente se offrire o meno una procedura «*sur dossier*».

*CFMP* accoglie sostanzialmente con favore il progetto di ordinanza. Approva in particolare che «il percorso laterale» costituito dagli studi con pratica integrata nel settore MINT, opzione creata in risposta

alla carenza di personale qualificato, non sia contemplato dall'ordinanza. Questo percorso laterale deve infatti rimanere un'opzione temporanea.

Anche *AMS* approva l'ordinanza in via di principio. Propone però di integrarvi, perché ragionevole, le condizioni d'ammissione SSS-SUP perché questa passerella contribuirebbe ad aumentare la permeabilità del sistema formativo. Il sistema della formazione professionale deve rimanere aperto anche per chi porta a termine una SSS. Menzionare esplicitamente le condizioni d'ammissione nell'ordinanza conferisce il giusto peso al corrispondente principio della LPSU.

Secondo *swissuniversities* il progetto di ordinanza adempie il mandato di riunire tutti i percorsi d'ammissione esistenti in un'unica ordinanza e di non aggiungerne di nuovi. *swissuniversities* accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio delle scuole universitarie secondo cui le condizioni d'ammissione nel settore sanitario continuano a essere disciplinate a titolo provvisorio, ossia dal profilo della CDS. *swissuniversities* si riferisce al proprio documento del 18 settembre 2017 all'attenzione della CSSU/del Consiglio delle scuole universitarie e alle proposte per l'ammissione al primo livello di studi presso le scuole universitarie. In generale *swissuniversities* ritiene che la prassi d'ammissione vigente contribuisca alla qualità della formazione e al profilo del rispettivo ciclo di formazione e tipo di istituto universitario. La procedura e la decisione d'ammissione competono sostanzialmente alla SUP o al suo organo responsabile.

In via di principio *USAM* accoglie il testo normativo proposto. L'organizzazione ritiene ad esempio che le ulteriori condizioni d'ammissione elencate alla terza sezione per i campi specifici design, arti figurative, musica e altre arti, lavoro sociale, psicologia applicata e linguistica applicata siano giustificate perché sono discipline per le quali non esiste un tirocinio duale. *USAM* approva anche le disposizioni transitorie vigenti della LPSU per l'ammissione ai cicli di formazione in ambito sanitario. Dopo l'integrazione delle professioni sanitarie nella legge sulla formazione professionale e alla luce del rapido sviluppo delle formazioni continue in questo settore è necessario tracciare un bilancio completo della situazione. *USAM* è stupita che nel rapporto esplicativo l'ammissione dei diplomati della FPS sia menzionata solamente nelle buone pratiche e nelle ammissioni «*sur dossier*», ma che nell'ordinanza in questione non sia neppure contemplata. Ora che il Quadro nazionale delle qualifiche è stato introdotto anche nella formazione professionale e che i principali titoli della FPS vi sono stati classificati, l'organizzazione si sarebbe aspettata che ciò avesse un impatto anche sull'ammissione alle SUP. *USAM* chiede che la Conferenza specializzata e il comitato permanente dei rappresentanti del mondo del lavoro elaborino proposte all'attenzione della CSSU per il riconoscimento delle prestazioni preliminari fornite nell'ambito della FPS.

*ZHAW* condivide la finalità dell'ordinanza, vale a dire di limitarsi alla prassi d'autorizzazione comprovata, e si augura che ciò valga anche per il regime d'autorizzazione nel campo specifico della sanità, ancora da definire.

*FH SCHWEIZ* approva l'ordinanza. Il profilo dei laureati SUP è determinato in modo decisivo dall'esperienza pratica disciplinare maturata prima degli studi e dal trasferimento pratico durante gli stessi. *FH SCHWEIZ* condivide il testo normativo proposto, che sostanzialmente non modifica la prassi d'ammissione vigente nei seguenti campi specifici: tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design, lavoro sociale, psicologia applicata, linguistica applicata, musica, teatro e altre arti. Ciò dovrebbe valere in generale per tutti i campi specifici e quindi, nei limiti del possibile, anche per quello della sanità. In situazioni particolari e giustificate, tuttavia, deve essere possibile testare e valutare come finora nuovi modelli di studi con pratica integrata. All'articolo 5a l'ordinanza del DEFR disciplina l'«ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa a cicli di studio bachelor MINT quadriennali con pratica integrata». *FH SCHWEIZ* non è sicura se abbia senso integrare in un'ordinanza questi cicli di studio con pratica integrata. La proporzionalità non è data. *FH SCHWEIZ* consiglia pertanto alle SUP interessate di richiedere permessi speciali qualora volessero offrire questi cicli anche dopo il 2025, fatti salvi, naturalmente, gli esiti dell'analisi d'impatto conclusiva attesi per il 2023.

### 3.3 Commento ai singoli articoli

#### Sezione 1 Oggetto

##### Art. 1

*SUF*SM si chiede se al capoverso 1 l'elenco dei campi specifici sia conclusivo e propone di aggiungervi lo sport (secondo la classificazione ufficiale dei settori di studio dell'Ufficio federale di statistica).

Per *CFMP* è sbagliato elencare i campi specifici al paragrafo 1 lettera a perché in questo modo si nega alle SUP la possibilità di offrire in futuro cicli di formazione anche in altre materie. L'elenco equivale invece a una limitazione. In via di principio tutti i titolari di una maturità professionale dovrebbero poter accedere alle SUP, il che viene considerato un altro motivo per non elencare i campi specifici. *CFMP* propone la seguente formulazione:

«La presente ordinanza disciplina

a. l'ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale in tutti i campi specifici»

*CFMP* sottolinea che in ambito sanitario la vicinanza alla prassi è un elemento fondamentale, dato che altrimenti durante gli studi non può essere stabilito un collegamento con i rispettivi contenuti (settore delle cure, neonatologia, fisioterapia, ergoterapia). Di regola gli stage si svolgono durante la formazione, a meno che non siano stati effettuati in precedenza (p. es. operatore sociosanitario AFC con MP/diploma SSS). Lo stesso dicasi per il settore sociale. La raccomandazione di svolgere uno stage prima degli studi non è sempre così facile da realizzare perché sono in tanti a concorrere per i posti disponibili. Gli istituti sono talvolta ipersollecitati dato che non si tratta di «personale ausiliario» che sbriga lavori semplici, ma di persone che spesso devono essere seguite e assistite.

Anche *swissuniversities* chiede di rinunciare, al capoverso 1 lettera a, all'elenco dei campi specifici. Potrebbe rappresentare una limitazione inutile e ostacolare lo sviluppo dell'offerta formativa. Bisogna garantire che le scuole universitarie possano rispondere adeguatamente a eventuali cambiamenti o novità a livello di condizioni quadro o esigenze. In futuro gli approcci interdisciplinari acquisteranno sempre più importanza. *swissuniversities* propone il seguente adeguamento:

La presente ordinanza disciplina

a. l'ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale»

La *Presidenza del CSA* si chiede se l'elenco dei campi specifici sia esaustivo. Nella sua lettera del 13 giugno 2019, in risposta alla consultazione sul progetto di ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere, CSA aveva osservato insieme ad AAQ che non era chiaro se i titoli rilasciati dagli istituti universitari (art. 11 di tale ordinanza) possano essere offerti da una SUP in forma derivata (p. es. Bachelor of Arts in Law). La questione rimane irrisolta e si pone anche alla luce dell'elenco dei campi specifici di cui all'articolo 1 di questo progetto. Bisognerebbe inoltre chiarire se le «buone pratiche» per l'ammissione ai cicli bachelor elaborate da *swissuniversities*, cui fa riferimento il rapporto esplicativo, debbano essere intese come documento «vincolante» e se del caso «dinamico», valevole per tutte le SUP, comprese quelle private. Se è così, bisognerebbe essere più espliciti.

#### Sezione 2 Ammissione senza e con esame d'ammissione

##### Art. 2 Senza esame d'ammissione

Secondo *SUF*SM l'ammissione a un ciclo bachelor di una SUP nel campo specifico dello sport va probabilmente disciplinata all'articolo 2 capoverso 2 insieme ai campi specifici ivi menzionati.

*SS/C* osserva che l'ordinanza disciplina esclusivamente le condizioni d'ammissione dalla formazione professionale di base alle SUP. Queste condizioni vanno estese alla formazione professionale superiore. Dal punto di vista sistemico le qualifiche della formazione professionale superiore si situano allo stesso livello delle qualifiche SUP e dovrebbero quindi consentire un'ammissione più agevolata rispetto alle qualifiche professionali di base (condizioni d'ammissione inferiori). Questo è già stato

confermato da swissuniversities nel suo documento sulle buone pratiche «Ammissione allo studio bachelor presso le scuole universitarie professionali» (in tedesco e francese). In questo contesto, secondo SS/C, bisogna trattare in ugual modo gli esami federali (in particolare gli esami professionali superiori) e quelli delle scuole specializzate superiori (SSS). Nel Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) gli esami professionali superiori vengono di regola classificati allo stesso livello o a un livello superiore rispetto ai titoli delle SSS. Pertanto l'ammissione senza esame è coerente. Lo strumento delle buone pratiche di swissuniversities va pertanto adeguato di conseguenza e integrato nell'ordinanza. Nel concreto, SS/C chiede che nel campo specifico dell'architettura, edilizia e progettazione il passaggio dalla formazione professionale superiore alle SUP sia possibile senza esami d'ammissione. Ciò vale in particolare per le qualifiche di «tecnico dipl. SSS conduzione di lavori edili» (scuola specializzata superiore) e «impresario costruttore diplomato» (esame professionale superiore). Questi titoli della formazione professionale superiore nel campo dell'edilizia sono di alto profilo e qualità e il loro valore va riconosciuto anche attraverso il passaggio agevolato al settore terziario A. Queste formazioni comprendono inoltre competenze basilari di cultura generale, il che depone a favore di un accesso senza esami d'ammissione ai corrispondenti cicli di formazione SUP.

CFMP constata che le ammissioni «sur dossier» saranno possibili anche in futuro, cosa che in via di principio indebolisce la maturità professionale perché queste ammissioni offrono l'opportunità di aggirarla. CFMP chiede pertanto che l'articolo sia formulato in maniera più restrittiva.

swissuniversities chiede di aggiungere ai campi specifici quello del design:

*«<sup>2</sup> Nei campi specifici del lavoro sociale, della psicologia applicata, della linguistica applicata, del design, della musica, del teatro e delle altre arti le scuole universitarie professionali possono ammettere senza esame al primo semestre anche i candidati titolari di una formazione di cultura generale equivalente acquisita in altro modo e un'esperienza professionale di almeno un anno secondo gli articoli 8 e 9».*

Travail.Suisse deplora che l'ordinanza non menzioni la formazione professionale superiore (FPS). Dato che fa parte del sistema terziario, che i diplomati FPS dispongono di competenze pratiche di alto livello e che i loro diplomi sono classificati nel Quadro nazionale delle qualifiche è ora che sia integrata anch'essa nell'ordinanza in questione sotto forma di una lettera e:

*«<sup>1</sup> I candidati titolari di uno dei certificati seguenti sono ammessi senza esame al primo semestre degli studi di livello bachelor:*

*e. un attestato professionale o un diploma secondo gli articoli 43 e 44 della legge sulla formazione professionale in un settore affine al campo specifico e almeno una classificazione di livello 6 secondo l'ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (O QNQ FP).»*

### **Art. 3 Con esame d'ammissione**

Per la camera SUP di swissuniversities è importante sottolineare che la via maestra per accedere alle SUP deve rimanere la maturità professionale. Soprattutto nel settore MINT si è però visto che i titolari di un AFC che vantano una comprovata esperienza professionale pluriennale e che hanno più di 25 anni d'età spesso non seguono il percorso della maturità professionale. Per poter accogliere questi professionisti nelle SUP l'esame d'ammissione provvisorio concepito nell'ambito dell'iniziativa sul personale qualificato ha assunto una funzione importante ai fini della permeabilità del sistema formativo. Le SUP e il mondo del lavoro hanno finora raccolto esperienze molto positive con gli studenti ammessi in questo modo. swissuniversities propone pertanto di rendere permanente l'iniziativa sul personale qualificato e, quindi, di specificare all'articolo 3 a quali condizioni può essere svolto un esame d'ammissione. L'organizzazione chiede inoltre di cancellare da questo articolo il campo specifico del design.

FHNW approva in via di principio questo articolo perché crea la base legale per rendere permanente l'iniziativa sul personale qualificato. Per garantire la compatibilità con la normativa vigente swissuniversities e FHNW propongono il seguente adeguamento:

*«<sup>1</sup> Nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale,*



*dell'economia e dei servizi e del design i candidati le persone d'età superiore ai 25 anni titolari di una formazione di livello secondario II di almeno tre anni e di un'esperienza professionale di almeno un anno secondo l'articolo 8 pertinente di almeno tre anni sono ammessi al primo semestre degli studi di livello bachelor previo superamento di un esame d'ammissione».*

ZHAW osserva che, a ragione, nel progetto di ordinanza ai sensi del mandato la possibilità di un'ammissione con esame non è stata revocata. Viste le sue esperienze negative con la misura provvisoria nel settore MINT relative all'iniziativa sul personale qualificato, ZHAW raccomanda di rivalutare con spirito critico l'ammissione con esame in un momento futuro.

### **Sezione 3      Ulteriori condizioni d'ammissione**

#### **Art. 4    Design**

#### **Art. 5    Arti figurative, musica, teatro e altre arti**

La separazione, per motivi storici, tra design da un lato e arti figurative, musica, teatro e altre arti dall'altro non è praticata in tutte le SUP. Come misura di adeguamento alla prassi vigente, *swissuniversities* propone quindi di unire gli articoli 4 e 5 e di prevedere l'ammissione per persone dotate di talento artistico straordinario anche nel campo specifico del design. Una tale modifica comporterebbe dei cambiamenti corrispondenti anche agli articoli 8 e 9.

Anche per *FHNW* questa divisione non corrisponde alla prassi delle SUP, né in generale né nel suo caso specifico. Anche *FHNW* chiede la stessa modifica.

L'ammissione alle discipline della danza e del teatro è subordinata anch'essa alla presenza di capacità specifiche. Al capoverso 2 *swissuniversities* chiede pertanto di elencare, oltre alla musica, anche la danza e il teatro. Ai capoversi 1 e 4 sono menzionate le arti figurative. *swissuniversities* chiede di cancellare «arti figurative» perché non esistono come campo specifico:

«Art. 4    Design, musica, teatro e altre arti

<sup>1</sup> *Nei campi specifici del design, della musica, del teatro e delle altre arti i candidati devono effettuare una prova attitudinale prima dell'inizio del primo semestre.*

<sup>2</sup> *Per gli studi in musica, danza e teatro che richiedono abilità specifiche o esperienza professionale la scuola universitaria professionale può stabilire ulteriori condizioni d'ammissione.*

<sup>3</sup> *Per i candidati dotati di talento artistico straordinario la scuola universitaria professionale può fare a meno di richiedere un titolo di livello secondario II come condizione d'ammissione.*

<sup>4</sup> *Per l'ammissione ai cicli di studio per l'insegnamento nelle arti figurative e in musica fa stato il diritto intercantonale della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi finali».*

La Presidenza del CSA è dispiaciuta del fatto che nel rapporto esplicativo non sia menzionata una sola volta l'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere, che tratta anch'essa la questione dell'ammissione agli studi bachelor (art. 6). Sarebbe pertinente chiarire l'eshaustività della sezione 3 (ulteriori condizioni d'ammissione) a fronte dell'articolo 6 capoverso 3 di tale ordinanza per quanto concerne i programmi delle SUP.

#### **Art. 6    Lavoro sociale e psicologia applicata**

SUFMS approva l'importanza data alle buone pratiche ai fini di una prassi uniforme relativa all'applicazione delle condizioni d'ammissione, ai requisiti in termini di esperienza lavorativa e alla permeabilità tra formazione professionale superiore e SUP. Per quanto riguarda la sezione 3, SUFMS deplora che manchi un rimando all'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere. Occorre specificare in particolare il rapporto con questa disposizione.

Per *FHNW* il termine «idoneità dei candidati» è anacronistico. L'organizzazione propone pertanto la seguente riformulazione:

«<sup>1</sup> Nel campo specifico del lavoro sociale la scuola universitaria professionale può effettuare, prima dell'inizio del primo semestre, una prova attitudinale ~~per accertare l'idoneità dei candidati~~». (in analogia agli art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 2).

Anche SASSA ritiene che il termine «idoneità dei candidati» sia anacronistico, per cui propone:

«<sup>1</sup> Nel campo specifico del lavoro sociale la scuola universitaria professionale può effettuare, prima dell'inizio del primo semestre, una prova attitudinale che valuti ~~l'idoneità~~ il potenziale dei candidati per il rispettivo campo specifico».

## **Sezione 4      Requisiti dell'esperienza lavorativa**

### **Art. 8            Disposizioni generali**

USS approva le disposizioni dell'articolo 8 che sanciscono una collaborazione con le associazioni professionali per quanto riguarda l'esperienza lavorativa richiesta per l'ammissione alle SUP.

swissfaculty approva che all'articolo 8 capoverso 2 gli obiettivi di apprendimento siano definiti come cataloghi di competenze e, in particolare, che questi cataloghi siano coordinati tra SUP e associazioni professionali. Dalle esperienze maturate finora sarebbero però emerse due problematiche:

- nel mondo del lavoro gli stagisti con una maturità liceale necessitano di una fase di socializzazione non indifferente;
- la mancanza di posti di stage limita le opzioni di permeabilità. Gli studenti con una maturità liceale e coloro che hanno interrotto gli studi universitari stentano a trovare posti di stage affini al campo specifico auspicato.

Per molte aziende è un onere offrire posti di stage di un anno viste le notevoli risorse di sostegno che assorbono. La fase d'introduzione al lavoro è in genere relativamente lunga e per i compiti di formazione ci vogliono spesso persone qualificate, cosa che soprattutto le PMI non possono permettersi. Spesso si trovano soluzioni di compromesso visto che i posti disponibili non corrispondono ai requisiti definiti all'articolo 8 capoverso 1. Le crisi congiunturali – come quella innescata dalla pandemia COVID-19 – contribuiscono a prosciugare ulteriormente il mercato dei posti di stage. swissfaculty suggerisce da un lato di incentivare le aziende a creare posti di stage di alta qualità e, dall'altro, di flessibilizzare il momento dello stage, cioè di non richiederlo necessariamente come condizione per accedere agli studi, ma di ammetterlo anche durante il ciclo di studio bachelor prescelto. Di regola gli studi potrebbero essere interrotti dopo il quarto semestre per maturare nel mondo del lavoro l'esperienza lavorativa di un anno e per poi conseguire il bachelor dopo altri due semestri di studio. Le esperienze fatte dalle scuole universitarie tedesche con il semestre di stage evidenziano diversi vantaggi:

- Grazie alle competenze acquisite nei primi 4 semestri di studio in una SUP aumenta la probabilità di trovare un posto di stage adatto, dato che il valore aggiunto che gli studenti apportano all'azienda è superiore.
- Ai titolari di una maturità liceale manca spesso una chiara visione di quello che sono i requisiti di studio e di profilo professionale. Se la scelta degli studi dovesse rivelarsi sbagliata, i giovani li interromperebbero probabilmente prima dello stage, cosa che sarebbe meno grave.

Nell'ultimo anno di formazione le SUP beneficiano delle esperienze pratiche appena maturate dagli studenti. Sarebbe inoltre più facile pianificare l'approfondimento nella direzione professionale auspicata, a vantaggio anche delle aziende.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro swissuniversities ha soddisfatto il mandato conferito alle SUP, disciplinato in particolare ai capoversi 2 e 4, per i campi specifici della tecnica, dell'economia e del design, lo ha portato a conoscenza della SEFRI e lo ha pubblicato sul proprio sito. A suo tempo era stato escluso il campo specifico del design perché le modalità d'ammissione sono diverse. swissuniversities chiede pertanto di cancellare questo campo specifico dall'articolo 8. Il gruppo di lavoro lo aveva aggiunto alla psicologia applicata e al lavoro sociale. Per entrambi i campi specifici vengono accettate come condizioni d'ammissione tutti gli indirizzi della maturità professionale e svolte procedure separate per la verifica dell'idoneità. swissuniversities propone quindi di cancellarli nuovamente da questo articolo.

Esistono cicli di formazione che le SUP offrono in cooperazione con scuole universitarie straniere (p. es. i cicli trinazionali della FHNW). Per tenerne debitamente conto, *swissuniversities* propone di aggiungere all'articolo 8 un capoverso che stabilisca che i requisiti dell'esperienza lavorativa sono definiti negli accordi di cooperazione:

*«<sup>1</sup> Nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi, ~~del design, del lavoro sociale e della psicologia applicata~~ l'esperienza lavorativa deve fornire conoscenze teoriche e pratiche in una professione affine all'indirizzo degli studi.*

*«<sup>5</sup> Per i cicli di studio internazionali l'esperienza lavorativa richiesta è definita negli accordi di cooperazione internazionali».*

Per *USAM* i requisiti dell'esperienza lavorativa di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2 sono formulati in maniera esaustiva. Si è però visto che la cooperazione tra associazioni professionali, organizzazioni del mondo del lavoro e SUP può ancora essere ottimizzata notevolmente dato che finora sono state elaborate buone pratiche soltanto per i settori della tecnica e dell'economia. Secondo *USAM* il capoverso 4 («L'esperienza lavorativa può essere acquisita in un'azienda o in un altro centro di formazione adeguato») offre però un margine di manovra troppo ampio, a svantaggio dell'auspicata pratica in azienda. In qualità di sostenitrice dell'equivalenza tra formazione professionale e accademica, *USAM* si è adoperata affinché anche l'esperienza lavorativa sia comprovata mediante un esame pratico, analogamente ai titolari di una maturità professionale che per accedere a una formazione universitaria devono superare l'esame «passerella».

*USAM* condivide la proposta della conferenza specializzata di non inserire nell'ordinanza il caso particolare dei cicli di studio bachelor con pratica integrata (PiBS) nel settore MINT. Nell'ordinanza del DEFR occorre però limitarlo definitivamente al massimo fino al 2023. Fin dall'inizio, nel 2015, *USAM* si era dichiarata decisamente contraria a questo progetto pilota, visto con occhio critico anche dal comitato permanente del mondo del lavoro facente capo al Consiglio delle scuole universitarie. A suo tempo, e anche in sede di valutazione, *USAM* aveva messo in guardia dal pericolo di una svalutazione del tirocinio combinato con la maturità professionale qualora i titolari di una maturità liceale potessero accedere direttamente ai cicli di formazione SUP senza alcuna esperienza lavorativa. L'organizzazione aveva ammonito che questa possibilità sarebbe incompatibile con l'obiettivo della SEFRI di differenziare i profili del livello terziario. La prima valutazione del 2019 – che tra l'altro sarebbe stata svolta troppo presto – non produce ancora risultati utili perché finora i titolari di questa formazione non si sono ancora presentati sul mercato del lavoro. Sarà allora che bisognerà effettuare una valutazione, paragonando i titolari di questa formazione con quelli che possiedono una maturità professionale e con chi ha maturato l'esperienza lavorativa di un anno. *USAM* respinge categoricamente l'avvio di nuovi PiBS.

*ZHAW* osserva che l'articolo 8 riprende testualmente l'articolo 5 dell'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali, che non concerne i campi specifici del lavoro sociale e della psicologia applicata. Per questi due campi la formulazione dell'articolo 8 è inadatta e comporterebbe un cambiamento della prassi odierna, incompatibile con il mandato. Non esiste inoltre una formazione professionale di base in psicologia applicata per cui non è possibile riprenderne gli obiettivi (n. 2). Anche nel caso della psicologia applicata non ha molto senso, sotto il profilo dei contenuti, riformulare le competenze acquisite nel mondo del lavoro in conoscenze teoriche e pratiche in una professione affine all'indirizzo degli studi (cfr. n. 1). Per i campi specifici del lavoro sociale e della psicologia applicata *ZHAW* propone quindi una disposizione separata, eventualmente in un articolo a sé stante.

È inoltre importante integrare nella nuova ordinanza l'articolo 5a dell'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali (Ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa a cicli di studio bachelor MINT quadriennali con pratica integrata).

*FHNW* raccomanda di sostituire il termine «associazioni professionali» con «organizzazioni del mondo del lavoro» e chiede di cancellare, nel primo capoverso, i campi specifici del design, del lavoro sociale e della psicologia applicata.

Per il lavoro sociale e la psicologia applicata *FHNW* propone di integrare l'articolo 8 con un apposito capoverso 5 sull'esperienza lavorativa di un anno (senza catalogo delle competenze), dato che soprattutto per la psicologia applicata non esiste una formazione di livello secondario II.

All'articolo 8 *FHNW* chiede infine di aggiungere il seguente capoverso 6:

«<sup>6</sup> Per i cicli di studio internazionali di collaborazione l'esperienza lavorativa richiesta è definita nei rispettivi accordi di cooperazione».

La *Presidenza del CSA* insiste sull'importanza dell'esperienza lavorativa come condizione d'ammissione alle SUP per i titolari di una maturità liceale e prende atto della decisione del Consiglio federale di prolungare fino all'inizio dell'anno scolastico 2025/26 il progetto pilota dei cicli di studio bachelor con pratica integrata (PiBS) in determinati settori di studio. La *Presidenza del CSA* si interroga sul carattere provvisorio di questa eccezione, che non contribuisce a far chiarezza sulla distinzione dei diversi tipi di scuole universitarie.

Per accedere alle università svizzere i titolari di una maturità professionale o specializzata devono superare l'esame complementare «passerella». Secondo *Travail.Suisse* è più che giustificato, quindi, esigere almeno anno di esperienza lavorativa dai titolari di una maturità liceale che intendono accedere a una SUP. Gli obiettivi d'apprendimento corrispondenti vanno iscritti nei cataloghi delle competenze che le SUP devono elaborare in collaborazione con le associazioni del mondo del lavoro sulla base delle rispettive formazioni professionali di base. *Travail.Suisse* condivide pienamente questa regola.

A livello attuativo c'è però una differenza sostanziale tra «passerella» ed «esperienza lavorativa». La prima è un'offerta scolastica che può essere organizzata senza problemi. La seconda dipende invece dalla disponibilità dei posti di stage. La loro scarsità limita le opzioni di permeabilità. I titolari di una maturità liceale, ma anche gli studenti che interrompono uno studio universitario per accedere a una SUP, stentano a trovare posti di stage corrispondenti al campo specifico auspicato. Per molte aziende è un onere offrire posti di stage di un anno viste le notevoli risorse di sostegno che assorbono. La fase d'introduzione al lavoro è in genere relativamente lunga e per i compiti di formazione ci vogliono spesso persone qualificate, cosa che soprattutto le PMI non possono permettersi. Nel settore della tecnica si può ad esempio osservare che i maturandi impiegano di regola tre mesi per trovare un posto di stage. Spesso si trovano soluzioni di compromesso visto che i posti disponibili non corrispondono ai requisiti definiti all'articolo 8 capoverso 1. Le crisi congiunturali – come quella innescata dalla pandemia COVID-19 – contribuiscono a prosciugare ulteriormente il mercato dei posti di stage. *Travail.Suisse* propone pertanto di flessibilizzare il momento dello stage:

«<sup>5</sup> L'esperienza lavorativa di un anno può essere svolta prima del 1° semestre o al più tardi prima del 5° semestre del ciclo di studio bachelor. In quest'ultimo caso la scuola universitaria professionale deve offrire ai candidati a proprie spese un'introduzione pratica di almeno tre mesi con successivo bilancio della situazione».

SASSA ritiene che questa disposizione comporti un cambiamento sostanziale della prassi relativa al lavoro sociale, cosa che si contrappone alla raccomandazione formulata al punto 4.2 del rapporto conclusivo «Zulassung zu den Fachhochschulen: Prüfung der Überführung der übergangsrechtlichen Bestimmungen des HFKG in eine Verordnung vom August 2019». L'articolo 73 capoverso 3 lettera b dispone che: *per l'ammissione al livello di bachelor in una scuola universitaria professionale nei campi (...) del lavoro sociale (...) fa stato la decisione dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell'ambito delle scuole universitarie professionali*. Secondo l'articolo 73 capoverso 4 LPSU quest'organo definisce tra l'altro gli obiettivi di apprendimento dell'esperienza lavorativa di un anno nei singoli settori di studio. Al punto 4.4 del profilo della CDPE questi obiettivi sono definiti così: *«In ogni caso tutte le candidate e tutti i candidati sono tenuti a giustificare almeno un anno di esperienza professionale di qualità. Questa esperienza, che permette di prendere coscienza delle realtà del mondo professionale, figura nelle condizioni necessarie per la comprensione delle realtà esistenziali dei e delle potenziali clienti nell'attività professionale futura. Le SUP-LS possono porre condizioni particolari quanto alla natura di questa esperienza professionale»*. Per SASSA è importante che l'esperienza lavorativa introdotta all'articolo 2 dell'ordinanza sia specificata meglio. Per i suddetti motivi il lavoro sociale va però cancellato dall'articolo 8. I requisiti dell'esperienza lavorativa per questo campo specifico vanno specificati in altro modo, ad esempio attraverso la

definizione di buone pratiche o l'inserimento nell'ordinanza di un articolo a sé stante che si orienti al punto 4.4 del profilo CDPE:

«Art. 10 Disposizioni particolari per il campo specifico del lavoro sociale (nuovo)»

<sup>1</sup> Per il campo specifico del lavoro sociale occorre comprovare un'esperienza lavorativa qualificata di almeno un anno. Questa serve a familiarizzare consapevolmente con il mondo professionale e a comprendere in questo modo la situazione di vita dei destinatari delle attività lavorative.

<sup>2</sup> Le conoscenze da acquisire sono valutate dalle scuole universitarie professionali attraverso procedure d'ammissione formali».

**Art. 9 Disposizioni particolari per i campi specifici della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti**

swissuniversities ricorda che per la psicologia applicata non vi è la possibilità di maturare esperienze lavorative di un anno e chiede quindi di integrarla nell'articolo 9, insieme al design. Per motivi redazionali swissuniversities propone di accorciare il titolo dell'articolo 9 in «disposizioni particolari»

«Art. 9 Disposizioni particolari»

<sup>1</sup> Nei campi specifici della linguistica applicata, della psicologia applicata, del design, della musica, del teatro e delle altre arti l'acquisizione delle competenze linguistiche o artistiche richieste per l'ammissione ai rispettivi studi equivale all'esperienza lavorativa di un anno».